

stati classificati "insufficienti" e che sono stati puniti con la sospensione nel corrente anno;

3°) riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che sono stati assenti dopo il 15 gennaio 1940 e per coloro che sono rimasti assenti per oltre un mese per qualsiasi causa (escluso il caso di malattia);

4°) applicazione cumulativa delle riduzioni;

Propone inoltre:

a) di usare lo stesso trattamento al personale del Servizio Polizielle Combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere;

b) di estendere il beneficio agli impiegati in prova, ausiliari applicati, avvocati giornalieri e fattorini; così della Direzione generale come del Servizio Polizielle Combattenti; adottando per l'assegnazione i criteri indicati per il personale effettivo.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di accogliere la suddetta proposta.

b. Speciale gratificazione di fine d'anno

In relazione al disposto dell'art. 11 del Regolamento per il personale il Direttore generale propone